

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 11 GENNAIO 2002

N. 5

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 (L. 260.000) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34 (L. 2.600). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33 (L. 20.000), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 (L. 300.000) oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 (L. 22.000) oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2001, n. 1820

Art. 41 L.R. n° 14/2001 e successive modificazioni – criteri per l'utilizzazione nei Centri Territoriali per l'impiego degli operatori della formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n° 54/78.

Pag. 258

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 dicembre 2001, n. 1820

Art. 41 L.R. n° 14/2001 e successive modificazioni – criteri per l'utilizzazione nei Centri Territoriali per l'impiego degli operatori della formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n° 54/78.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base dell'Istruttoria espletata dal settore formazione professionale, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce:

Come è noto la L.R. n° 19/99 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" all'art. 7 prevede la costituzione, su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego".

Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire, localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

Al punto 7 del predetto art. 7 è previsto che, in sede di prima costituzione, vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e di informazione.

Il POR Puglia – complemento di programmazione 2000-2006 – misura 3.1 dell'Asse III (FSE) – "organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego", in particolare nella sub-azione a2, punto 2, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie tutte tendenti all'innalzamento qualitativo dei servizi da erogare, prevede che le Province possano utilizzare nei Centri Territoriali per l'impiego, mediante la stipula di convenzione con gli enti gestori, gli operatori della formazione professionale.

Ed infine, anche la legge regionale n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modi-

ficato dalla L.R. n. 32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano a tale scopo sottoscrivere predette convenzioni con gli enti di formazione professionale.

La medesima L.R. n. 14/01 demanda alla Giunta Regionale l'emanazione di apposite, specifiche direttive al riguardo.

La Regione ha attuato tale incombenza d'intesa con le Amministrazioni provinciali e con i sindacati di categoria.

A tal fine, il 29/11/2001, in una riunione con i sindacati di categoria, sono stati esaminati i criteri di selezione da adottare per l'utilizzo nei Centri territoriali degli operatori già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui all'art. 26 della L.R. n. 54/78, soppressi dalla L.R. n. 27/01.

Successivamente tali criteri sono stati sottoposti al parere della Commissione Regionale Tripartita e quindi presentati al Comitato Istituzionale di Coordinamento di cui all'art. 9 della L.R. n. 19/99, organismo nel quale sono presenti le Amministrazioni Provinciali.

A seguito delle intese di cui innanzi, con il presente provvedimento, si intende dunque definire il numero ed i requisiti degli operatori che potranno essere utilizzati dalle Province presso i centri territoriali per l'impiego, per la realizzazione dei servizi di competenza di tali centri, così come definiti dall'art. 7 della L.R. n. 19/99 e dalla menzionata sub-azione a2 "costituzione dei Centri Territoriali per l'Impiego" della misura 3.1 del Complemento di programmazione.

1) NUMERO DEGLI OPERATORI E SEDI DI SERVIZIO

Si prevede di destinare ai servizi di cui innanzi un numero complessivo di n. 410 unità, suddivise in n. 10 operatori per ciascuno dei n. 41 Centri Territoriali per l'Impiego.

Come è noto, tali centri sono stati individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 20/2/2001, in base ad uno studio già oggetto di consultazione e concertazione con le Amministrazioni provinciali, che, in particolare, prevede la seguente distribuzione delle predette strutture su base provinciale: n. 7 in provincia di Foggia, n. 16 in provincia di Bari, n. 6 in provincia di Taranto, n. 4 in provincia di Brindisi e n. 8 in provincia di Lecce.

Nel caso di centri non ancora avviati, gli operatori potranno anche essere temporaneamente impiegati dalle Amministrazioni Provinciali per esigenze operative connesse con l'avvio delle attività dei centri medesimi.

2) REQUISITI DEGLI OPERATORI

- Titolo di studio: laurea o diploma di scuola media superiore.
- Livello contrattuale di appartenenza: IV e V.
- Età: non aver compiuto il cinquantaseiesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato in quindici giorni, a partire da quello successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Corsi di riqualificazione: avere frequentato i corsi di riqualificazione programmati dalla Regione Puglia e finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione di cui all'allegato n. 1 al presente atto.

Potranno inoltre presentare domanda, insieme agli operatori che hanno frequentato i corsi di cui al punto precedente, i docenti già inseriti nell'albo di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, in possesso dei titoli di studio di cui alla "sezione C" dell'allegato 1.

Sarà data precedenza agli operatori che hanno frequentato i corsi di cui alla "sezione A" dell'allegato n. 1.

Per quanto attiene agli operatori che hanno frequentato i corsi di cui alla "sezione B" ed ai docenti in possesso dei titoli di studio di cui alla "sezione C" di tale allegato, sarà data priorità alla più giovane età (a parità di tali condizioni, alla maggiore anzianità di servizio).

3) PROCEDURE

Gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire domanda all'ente da cui dipendono, entro e non oltre quindici giorni a partire da quello successivo alla data della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per essere inseriti nell'elenco degli operatori interessati ad operare nei centri territoriali per l'impiego, indicando la provincia prescelta.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2).

Gli enti di formazione trasmetteranno alle Province, verificata la sussistenza dei requisiti, l'elenco degli operatori che hanno presentato domanda, redatto secondo l'ordine di precedenza e di priorità innanzi enunciato.

Gli enti trasmetteranno altresì copia dei predetti elenchi alla Regione Puglia, ai fini degli opportuni controlli.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d'entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto di specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera (a) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 41 della L.R. n. 14/2001 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alla formazione professionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- Di approvare i criteri per l'utilizzazione nei Centri Territoriali per l'Impiego degli operatori della formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, così come definiti in narrativa ai punti 1, 2 e 3 che si intendono qui integralmente trascritti, ed in relazione al contenuto dell'elenco allegato (allegato 1), quale parte integrante del presente atto, composto da numero una facciata;
- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della L.R. N. 13/94 – art. 6.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Allegato 1**Sezione A:**

N. ord.	Corsi di riqualificazione	Anno del corso
001	ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	1984
002	OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO	1984
003	PROGETTISTA DI FORMAZIONE	1984
004	METODI E TECNICHE INFORMATICHE	1987
005	AUTOMAZIONE DEL LAVORO DI UFFICIO E TECNOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE	1984
006	INFORMATICA NELLE PROFESSIONI	1984
007	OPERATORI SOCIALI	1987
008	ESPERTO IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI E MODULO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)	1998
009	ESPERTO IN MONITORAGGIO E VALUTAZIONE INFORMATIZZATE	1998
010	ESPERTO IN COSTITUZIONE DI IMPRESE ED ACCESSO AI FONDI COMUNITARI NAZIONALI E REGIONALI	1998
011	ESPERTO IN ANALISI DEI FABBISOGNI E VERIFICA DEGLI STESSI	1998
012	ESPERTO IN PROGETTAZIONE PER LE P.M.I.	1998
013	ESPERTO IN TECNICHE DI COLLEGAMENTO TRA SISTEMA SCOLASTICO E SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1998
014	ESPERTO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEGLI STAGES	1998
015	ESPERTO ANALISTA DEI FABBISOGNI FORMATIVI PER I NUOVI GIACIMENTI OCCUPAZIONALI	1998
016	MANAGER DELLA FORMAZIONE CONTINUA	1998
017	MANAGER DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1998
018	CULTURA DEL LAVORO	1984

Sezione B:

N. ord.	Corsi di riqualificazione	Anno del corso
001	DIFESA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO	1988
002	NUOVE TECNOLOGIE IN AGRICOLTURA	1988
003	SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	1988
004	ENERGIE E RISORSE AMBIENTALI	1987
005	OPERATORI TURISTICI	1987
006	TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AVANZATE	1987
007	TECNOLOGIE MECCANICHE AVANZATE	1987
008	AGRICOLTURA	1984
009	AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	1984
010	GRAFICA COMPUTERIZZATA	1984
011	OPERATORI LINGUISTICI	1984
012	TECNOLOGIE ELETTRICHE	1984

Sezione C:

N. ord.	Titolo di studio
001	LAUREA, LAUREA BREVE ovvero DIPLOMA BIENNALE/TRIENNALE NEL SETTORE SOCIALE